

L'attività di contrasto agli illeciti fiscali: nuovi presidi in materia di prevenzione alle frodi

**Gabriele Bonavitacola – Agenzia Entrate
Capo Settore Contrasto Illeciti**

SOMMARIO

1. Prevenzione del danno erariale derivante dalle frodi IVA con false dichiarazioni d'intento
2. Prevenzione del danno erariale derivante dalle indebite compensazioni nel modello F24
3. Prevenzione del danno erariale derivante dalle frodi IVA intracomunitarie
4. Prevenzione del danno erariale derivante dalla creazione di crediti agevolativi fittizi

1. PREVENZIONE DEL DANNO ERARIALE DERIVANTE DALLE FRODI IVA CON FALSE DICHIARAZIONI D'INTENTO

L'Agenzia delle entrate è impegnata da tempo nell'attività di individuazione e contrasto delle frodi fiscali in ambito IVA realizzate da coloro che, abusando della qualifica di **ESPORTATORE ABITUALE** emettono **dichiarazioni d'intento ideologicamente false** arrecando, oltre a risultati pregiudizievoli per l'Erario, rilevanti effetti distorsivi alle regole di concorrenza sul mercato.

In tale contesto, un **meccanismo di controllo preventivo** dei requisiti per essere considerati esportatori abituali è stato introdotto **dall'art. 1, commi 1079-1083 della legge n. 178/2020**, che prevede, in caso di riscontrate irregolarità, l'inibizione al rilascio delle dichiarazioni di intento e all'emissione della fattura elettronica recante il titolo di non imponibilità IVA di cui all'art. 8 comma 1, lett. c) del DPR 633/1972.

- segue -

(Prevenzione del danno erariale derivante dalle frodi IVA con false dichiarazioni d'intento)

Il meccanismo di controllo preventivo, di cui **art. 1, comma 1079** della legge n. 178/2020, prevede specifiche analisi di rischio orientate a riscontrare la sussistenza del plafond IVA, mediante **incrocio automatizzato delle informazioni relative alle eventuali operazioni intrattenute con l'estero**, finalizzate all'inibizione al rilascio ed all'invalidazione di lettere d'intento illegittime.


Nel caso in cui tali riscontri diano esito irregolare, ai sensi del successivo **comma 1080**, al contribuente è inibita la facoltà di rilasciare nuove dichiarazioni d'intento tramite i canali telematici dell'Agenzia delle entrate. Inoltre, il **comma 1081**, prevede l'inibizione dell'emissione della fattura elettronica recante il titolo di non imponibilità ai fini IVA ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera c) d.P.R. 633/1972 nel caso in cui questa riporti un numero di protocollo relativo a una dichiarazione d'intento invalidata.

- segue -

(Prevenzione del danno erariale derivante dalle frodi IVA con false dichiarazioni d'intento)

Provvedimento prot. n. 293390 del 28 ottobre 2021 del Direttore dell'Agenzia delle entrate:

definisce le modalità operative relative all'individuazione dei criteri di analisi del rischio e di controllo, delle **procedure di invalidazione e inibizione al rilascio di nuove lettere d'intento che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono applicate a tutti i soggetti che intendono effettuare acquisti non imponibili Iva**, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972, trasmettendo all'Agenzia delle entrate, per via telematica, una dichiarazione d'intento (come previsto dall'articolo 1, commi da 1079 a 1083, della legge n. 178/2020 tra le misure fiscali, il rafforzamento del dispositivo di contrasto alle frodi realizzato con utilizzo di falso plafond Iva).



2. PREVENZIONE DEL DANNO ERARIALE DERIVANTE DALLE INDEBITE COMPENSAZIONI NEL MODELLO F24

L'istituto della compensazione, disciplinato dall'art. 17 del d.lgs. 241/1997, è un meccanismo che risponde alle esigenze di tempestiva regolazione dei rapporti creditori e debitori tra i contribuenti e gli enti impositori. Esso, tuttavia, è stato in più modi **strumentalizzato in pratiche di evasione e di frode**, e l'analisi di tali pratiche ha portato il Legislatore ad adeguare, nel tempo, la disciplina della compensazione in modo da limitarne, quanto più possibile, l'abuso.

In tale quadro, le ultime norme di presidio in chiave preventiva, sono rappresentate **dall'art. 37, commi 49-ter e 49-quater del D.L. 223/2006 (così come modificate dal D.L. 124/2019)**, introdotti con l'intento di prevedere un sistema di sospensione immediata, fino a 30 giorni, ed eventuale scarto, dell'esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti l'esposizione di crediti tributari caratterizzati da specifici profili di rischio.

- segue -

(Prevenzione del danno erariale derivante dalle indebite compensazioni nel modello F24)

La nuova procedura di sospensione, prevista dalle disposizioni in oggetto, si pone l'obiettivo di consentire all'Agenzia delle entrate, in via generale e preventiva, di analizzare le compensazioni che presentino profili di rischio e di scartare le operazioni non corrette. L'obiettivo è di evitare l'effettuazione di **complesse azioni di recupero** *ex post*, dall'esito a volte incerto, a causa della fraudolenza del comportamento posto in essere.

3. PREVENZIONE DEL DANNO ERARIALE DERIVANTE DALLE FRODI IVA INTRACOMUNITARIE

La frode IVA intracomunitaria, di cui lo schema classico è la cosiddetta “frode carosello”, rappresenta un fenomeno illecito transnazionale che arreca rilevante pregiudizio sia per l’Erario che per il Bilancio comunitario, determinando altresì alterazioni significative delle regole di mercato e problemi di concorrenza sleale.

Il meccanismo prevede l’interposizione fittizia di un soggetto (il “missing trader” o “società cartiera”) che, acquisendo merce in regime di non imponibilità IVA, la rivende nel mercato interno incassando l’IVA dal cliente successivo senza riversarla all’Erario. Tale omesso versamento (cd. “salto di imposta”) consente al missing trader di cedere la merce ad un prezzo inferiore al costo di acquisto (sottocosto).

- segue -
(Prevenzione del danno erariale derivante dalle frodi IVA intracomunitarie)

Gli acquirenti successivi (“società filtro” o “buffer”) acquistano e rivendono la merce applicando un margine di profitto che, pur essendo solitamente contenuto in termini percentuali, assume valori significativi con l’aumentare dei volumi scambiati, così incentivando i partecipanti della frode ad incrementare continuamente tali transazioni.

Infine, l’ultimo acquirente nazionale può rivendere la merce ad un soggetto comunitario, dando vita ad un nuovo carousel fraudolento, oppure, grazie al mancato versamento dell’imposta, immettere i beni in consumo ad un prezzo più basso rispetto ai valori di mercato.

- segue -
(Prevenzione del danno erariale derivante dalle frodi IVA intracomunitarie)

Tali considerazioni sono condivise anche a livello europeo, tanto che ormai da svariati anni, quantomeno dall'istituzione della rete EUROFISC nel novembre 2010 , le attività di contrasto alle frodi IVA intracomunitarie sono massimamente orientate alla prevenzione del danno erariale, piuttosto che al tentativo di recupero fiscale *ex post*.

In Italia, la norma di riferimento è l'art. 35 c. 15 bis del DPR n. 633/1972 che prevede l'esecuzione di riscontri automatizzati ed accessi da parte dell'Agenzia delle Entrate nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA disponendo, in caso di esiti negativi – e, dunque, tipicamente nel caso del “missing trader” – l’emanazione di un provvedimento per la cessazione della Partita IVA e/o l’esclusione della stessa dal VIES.

- segue -

(Prevenzione del danno erariale derivante dalle frodi IVA intracomunitarie)

➤ **Settori maggiormente coinvolti in frodi IVA strutturate:**

- Grande distribuzione organizzata
- Elettronica di consumo
- Carburanti
- Auto
- Prodotti commercializzati su piattaforme elettroniche

➤ **Forti connessioni con criminalità organizzata e fenomeni di riciclaggio**

➤ **MTIC (Missing Trader Intra Community) fraud:**

- Utilizzo Conduit Companies estere
- Acquisition fraud
- Carousel fraud

- segue -

(Prevenzione del danno erariale derivante dalle frodi IVA intracomunitarie)

Attività di cooperazione internazionale orientata al contrasto delle frodi IVA intracomunitarie e dell'evasione transnazionale

- ✓ **Piattaforma EUROFISC** (scambia dati e informazioni per la tempestiva individuazione di soggetti coinvolti in frodi intracomunitarie)
- ✓ **Gruppi di lavoro promossi dalla Commissione Europea e dall'OCSE**
- ✓ **Controlli multilaterali** attivati in materia di frodi fiscali.

4. PREVENZIONE DEL DANNO ERARIALE ARRECATO DALLA CREAZIONE DI CREDITI AGEVOLATIVI FITTIZI

Riferimenti normativi e di prassi

- ✓ D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia)
- ✓ D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. Decreto Rilancio)
- ✓ D.L. 11 novembre 2021 n. 157 (c.d. Decreto Antifrodi)
- ✓ Circolare n. 16/E del 29 novembre 2021
- ✓ Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022)
- ✓ D.L. 27 gennaio 2022 n. 4 (c.d. Decreto Sostegni ter)
- ✓ Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, prot. n. 2022/37381 del 4 febbraio 2022
- ✓ D.L. 18 febbraio 2022 (correttivo al Sostegni ter)

- segue -

(Prevenzione del danno erariale arrecato dalla creazione di crediti agevolativi fittizi)

Come noto, gli articoli **121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34** (c.d. decreto Rilancio) hanno previsto che i beneficiari delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per taluni interventi edilizi (es. superbonus, ecobonus, sismabonus, ristrutturazioni, bonus facciate) nonché i titolari di crediti d'imposta introdotti nel corso dell'emergenza epidemiologica (es: canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda) **possano optare, in luogo dell'utilizzo delle detrazioni stesse nelle proprie dichiarazioni dei redditi, per un contributo sotto forma di sconto praticato dal fornitore che ha realizzato gli interventi ovvero per la cessione ad altri soggetti di un credito d'imposta di pari ammontare**, ivi compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione.

- segue -

(Prevenzione del danno erariale arrecato dalla creazione di crediti agevolativi fittizi)

I crediti sono recuperati dal cessionario finale in compensazione tramite modello F24 (ai fini del pagamento di tributi e contributi), in rate annuali costanti, secondo la stessa ripartizione della detrazione originaria, ovvero, come detto, possono essere ceduti ad altri soggetti.

L'esperienza operativa al riguardo ha dimostrato che **l'opzione per la cessione dei crediti di imposta prevista dagli artt. 121 e 122 del decreto Rilancio si è rivelata un istituto giuridico ampiamente abusato e utilizzato per finalità manifestamente fraudolente**, sovente con il supporto e l'impulso di organizzazioni criminali, riproponendo di fatto lo schema già noto delle frodi IVA carosello, mediante la creazione di una lunga catena tra il *missing trader* ed il beneficiario finale.

- segue -

(Prevenzione del danno erariale arrecato dalla creazione di crediti agevolativi fittizi)

La possibilità di comportamenti fraudolenti è risultata inoltre sensibilmente agevolata dall'assenza di limitazioni legate al numero delle cessioni e alla tipologia dei cessionari, i quali si dichiarano inconsapevoli della frode avvenuta in passaggi precedenti.

Nel Decreto Sostegni ter (4/2022), all'articolo 28, per i bonus legati a interventi edilizi e a quelli emergenziali anti Covid, era stato introdotto il divieto di cessione multipla del credito, limitandola a una sola volta. Il decreto aveva così posto fine alla cessione reiterata dei crediti fiscali, cancellando la previsione del Decreto Rilancio (art. 121 comma 1) che al contrario aveva previsto la facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

- segue -

(Prevenzione del danno erariale arrecato dalla creazione di crediti agevolativi fittizi)

Il 18 febbraio 2022 è stata approvata la norma correttiva del divieto alla sub-cessione dei crediti fiscali introdotto dal Decreto Sostegni ter.

La disposizione prevede che sarà possibile, a seguito di una prima cessione, cedere il credito per ulteriori due volte solo in favore di banche, imprese di assicurazione e intermediari finanziari e che lo stesso non possa formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate.

A tal fine viene introdotto un codice identificativo univoco del credito ceduto per consentire la tracciabilità delle cessioni.


- segue -

(Prevenzione del danno erariale arrecato dalla creazione di crediti agevolativi fittizi)

Per contrastare comportamenti fraudolenti e prevenire il danno erariale derivante dalla compensazione nei modelli F24 di crediti agevolativi fittizi, il legislatore ha introdotto l'**articolo 122-bis** al decreto Rilancio, il quale prevede che l'Agenzia delle Entrate, entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione delle comunicazioni delle opzioni e delle cessioni dei crediti (anche successive alla prima), possa sospendere i relativi effetti per un periodo non superiore a trenta giorni, nel caso in cui tali comunicazioni presentino profili di rischio. Durante il periodo di sospensione, l'Agenzia effettua controlli per verificare se risultino confermati i profili di rischio rilevati al momento della sospensione. In caso positivo, la comunicazione viene scartata e si considera come non avvenuta; in caso contrario, ovvero decorso il periodo di sospensione, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.

- segue -
(Prevenzione del danno erariale arrecato dalla creazione di crediti agevolativi fittizi)

Circolare n. 16/E del 29 novembre 2021



rubricata «Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche – Decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157»


- segue -

(Prevenzione del danno erariale arrecato dalla creazione di crediti agevolativi fittizi)

Obbligo di comunicazione delle operazioni sospette all'Unità di informazione finanziaria (UIF)

Ai fini dell'individuazione delle operazioni sospette, oggetto dell'obbligo di comunicazione all'Unità di informazione finanziaria (UIF), è necessario tenere conto dei rischi connessi con:

- . l'eventuale natura fittizia dei crediti stessi;
- . la presenza di cessionari dei crediti che pagano il prezzo della cessione con capitali di possibile origine illecita;
- . lo svolgimento di abusiva attività finanziaria da parte di soggetti privi delle prescritte autorizzazioni che effettuano plurime operazioni di acquisto di crediti da un'ampia platea di cedenti.



Comunicazione UIF dell'11 febbraio 2021, relativa alla prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l'emergenza da COVID-19.

Primo cedente
– Beneficiario
della
detrazione




Invio tramite il canale
Entratel del modello di
Comunicazione di
cessione del credito




**PIATTAFORMA CESSIONE CREDITI – Gestione delle operazioni
dal cassetto fiscale con credenziali FISCO ONLINE**

Cessioni a catena effettuate tramite
cassetto fiscale – Meccanismo di
inserimento e accettazione del
cessionario



Ingresso del credito
nella Piattaforma
Cessione crediti



Sistema di cessione dei crediti a catena riproduce lo schema classico delle frodi IVA (MTIC Fraud):

